

L'astensione. Il provvedimento Uif

Controllo in tempi stretti su chi non collabora

Ranieri Razzante

Monitoraggio Uif in tempi stretti sui clienti senza adeguata verifica. È questa la ratio del provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria del 10 marzo 2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 marzo) con le istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione in conseguenza dell'astensione da parte dei destinatari del decreto antiriciclaggio.

Il provvedimento trae origine da una serie di interventi legislativi e regolamentari succedutisi nell'ultimo anno e mezzo. Già nell'ottobre 2012 era stato modificato l'articolo 23 del decreto 231/07 con l'introduzione del comma 1-bis in virtù del quale tutti i destinatari delle norme antiriciclaggio sono tenuti, in caso di impossibilità di rispettare l'adeguata verifica, a porre fine al rapporto, all'operazione o prestazione professionale in corso di realizzazione. Secondo la disposizione, fondi e disponibilità finanziarie del cliente devono essere liquidate tramite bonifico su un conto corrente indicato. L'obbligo di astensione trova ragion d'essere nella richiamata impossibilità dei desti-

nari di raccogliere le informazioni necessarie alla definizione del profilo di rischio del cliente. Se banche, Poste e professionisti non riescono a raccogliere le informazioni utili alla definizione di un attendibile profilo, evidentemente non possono neanche monitorare la clientela e, quindi, devono astenersi. Tra le informazioni che, in caso di assenza, possono comportare l'astensione ricordiamo i dati anagrafici del cliente e dell'eventuale titolare effettivo, nonché le informazioni su scopo e natura del rapporto.

Il ministero dell'Economia ha evidenziato come l'astensione debba essere considerata come ultima opzione, cioè nel solo caso in cui risulti assolutamente impossibile reperire le informazioni per completare l'adeguata verifica. In questo caso i destinatari devono inviare ai clienti una comunicazione scritta con la quale richiedono l'indicazione delle coordinate di un conto su cui effettuare la restituzione delle disponibilità o di riferire - entro 60 giorni - le informazioni mancanti in modo da evitare l'astensione. Ogni cliente, a questo punto, ha la possibili-

tà di comunicare le coordinate richieste e di fornire le informazioni mancanti. Soltanto nel caso in cui si riesca a perfezionare l'adeguata verifica, il cliente potrà evitare l'astensione e la conseguente interruzione del rapporto. Altrimenti - cioè quando si arriverà all'astensione - i fondi saranno bonificati sull'altro conto indicato o, in caso di mancata indicazione, finiranno su un conto infruttifero. Nel primo caso, gli intermediari dovranno comunicare, entro 15 giorni, gli estremi dell'operazione di astensione. Nel provvedimento del 10 marzo l'Uif indica quali dati devono essere inseriti nel modulo telematico da inviare. Fra questi spiccano il motivo della restituzione, l'importo dell'operazione di restituzione, la descrizione dell'estinto rapporto di origine e la descrizione del rapporto di destinazione. Ancora, l'Uif ha l'opportunità di ottenere informazioni su intestatari, titolari effettivi, delegati del rapporto estinto e di quello di destinazione. Questo ulteriore presidio assicura un controllo efficace e in tempi stretti dei soggetti non collaborativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

